



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANIELLO NAPPI - Presidente -

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Rel. Consigliere -

Dott. GIACINTO BISOGNI - Consigliere -

Dott. MARIA ACIERNO - Consigliere -

Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESI - Consigliere -

Oggetto

DIRITTI
PERSONALITA'
STATUS
obbl. di famiglia semplice

Ud. 05/05/2017 - CC

R.G.N. 23189/2016

Ca. 17420

Rep.

BV

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 23189-2016 proposto da:

....., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTRANTO, 23, presso lo studio dell'avvocato ANDREA VOLPINI, che lo rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA;

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 5555/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/09/2016;

L

PDF Eraser Free

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/05/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO.

h

La Corte,

Rilevato che:

Con sentenza depositata il 20/9/2016, la Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [redacted] avverso il rigetto del ricorso avverso il diniego di riconoscimento della protezione internazionale, atteso che il ricorso era stato depositato il 23/4/2016, e quindi oltre il termine di giorni trenta dalla comunicazione dell'ordinanza del Tribunale, dovendo ritenersi l'introduzione del giudizio con ricorso e non con atto di citazione, alla stregua della modifica dell'art.9 del d.lgs. 150/2011, in forza del d.lgs. 142/2015.

Ricorre [redacted], sulla base di un unico motivo.

L'Amministrazione non ha svolto difese.

Il Collegio ha disposto la redazione della pronuncia nella forma della motivazione semplificata.

Considerato che:

Con l'unico motivo, il ricorrente denuncia l'erronea applicazione da parte della Corte d'appello dell'art.702 quater cod. proc. civ., in relazione all'art.19, d.lgs. 150/2011, come modificato dall'art.27, comma 1, del d.lgs. 142/2015.

Rilevato che:

Il motivo è manifestamente fondato.

L'art.27, comma 1, lett. f) del d.lgs. 142/2015, entrato in vigore il 30/9/2015, ha modificato l'art.19, comma 9, d.lgs. 150/2011, così disponendo: " f) il comma 9 e' sostituito dal seguente: "9. Entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione sussidiaria. In caso di rigetto, la Corte d'Appello decide sulla impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Entro lo stesso termine, la Corte di Cassazione decide sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dalla Corte d'Appello."

Ora, il mero riferimento al "ricorso" in appello nella norma indicata, che è volta a regolare i tempi del giudizio in oggetto e non specificamente la forma di

Introduzione del giudizio di secondo grado, non vale a modificare l'orientamento formatosi sulla questione, secondo il quale l'appello, proposto ex art. 702 quater cod. proc. civ., avverso la decisione del tribunale di rigetto della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale, deve essere introdotto con citazione e non con ricorso, sicché la tempestività del gravame va verificata calcolandone il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell'atto introduttivo alla parte appellata.

E ciò in quanto, al fine di ritenere la tempestività del gravame, occorre fare riferimento alla modalità di introduzione del giudizio di appello secondo il rito sommario di cognizione.

Nella specie, applicando detto principio, deve ritenersi la tempestività del gravame, visto che, a fronte della comunicazione via pec della pronuncia del Tribunale in data 16/3/2016, risulta la notifica dell'atto d'appello il 15/4/2016.

Va pertanto accolto il ricorso, va cassata la pronuncia impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che si atterrà a quanto sopra rilevato, e che provvederà a statuire anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la pronuncia impugnata, e rinvia alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, in data 5 maggio 2017

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi

13 LUG. 2017



Il Funzionario Giudiziario

Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROFA